



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA SINDACALE N. 143 del 03-08-2023

OGGETTO: PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA: LIMITAZIONI DEGLI ORARI DI VENDITA PER ASPORTO E DI CONSUMO BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE IN AREE PUBBLICHE.

IL SINDACO

IL SINDACO

Premesso che la sicurezza urbana, quale ampliamento del più tradizionale concetto di sicurezza pubblica, rientra, oggi, tra le priorità più rilevanti relative al governo di una città, rivestendo un ruolo fondamentale nell'ambito delle politiche pubbliche locali riconnesse ad un miglioramento della qualità della vita e ad un innalzamento del livello di sicurezza percepito dai cittadini;

Dato atto che la sicurezza urbana, così come declinata dall'art.4 della Legge n.48/2017, "quale bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città...", pur includendo aspetti caratterizzanti la sicurezza pubblica, è, per definizione, finalizzata a garantire ai cittadini una buona qualità della vita, il pieno godimento dello spazio urbano, l'inclusione sociale, la riqualificazione socioculturale e la lotta al degrado delle aree urbane;

Preso atto che il DL n.14/2017, così come convertito nella legge n. 48/2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" nell'ambito degli interventi e strumenti volti a rafforzare la sicurezza, la vivibilità e il mantenimento del decoro urbano, ha, tra l'altro, modificato, attribuendo al Sindaco importanti poteri, gli artt. 50 e 54 del D Lgs. n.267/2000;

Riconosciuto, alla stregua dei principi costituzionali, il principio per il quale l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, il DL n.201/2011 convertito nella Legge n.214/2011 stabilisce, tuttavia, che possono, al suddetto principio, essere apposti limiti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso, l'ambiente urbano;

Considerato che in molti punti del centro storico cittadino l'insistenza di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sta ingenerando una alterazione delle normali condizioni di convivenza civile tra esercenti, residenti e avventori, determinando, da parte di molti cittadini residenti nelle suddette aree, particolarmente interessate da un rilevante afflusso di persone e aggregazione diffusa notturna, segnalazioni e lamentele tutte riguardanti situazioni di disturbo della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché, fenomeni di degrado a pregiudizio del decoro urbano, dacché, conseguenza, da parte di taluni avventori, dell'assunzione eccessiva di alcolici anche sulle pubbliche Vie e Piazze e ciò fino a tarda notte;

Rilevato che il consumo eccessivo di alcolici da parte di taluni degli avventori, in particolare giovani, contribuisce significativamente ad incrementare la verifica dei tipici fenomeni di

disvalore sociale derivanti dall'ubriachezza manifesta, quali: il disturbo della quiete e del riposo delle persone, eventi di spiccata aggressività e di violazione delle regole, anche minime, da parte di alcuni degli stessi avventori, nonché fenomeni di inciviltà, quali: il ripetuto abbandono di bottiglie o recipienti di vetro idonei a divenire non solo strumento di offesa ma ingenerante, inoltre, comportamenti negativi verso lo spazio pubblico e di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano in termini di pulizia, igiene e di attenzione verso gli arredi urbani, ciò provocando una situazione di degrado per la Città di Albano Laziale che si caratterizza per il particolare pregio storico, artistico e architettonico;

Constatato che l'acquisto di bevande alcoliche e super alcoliche presso pubblici esercizi, esercizi di vendita di alimenti e bevande, nonché attraverso il sistema di distribuzione automatica, comporta, spesso, fenomeni turbativi (schiamazzi, disturbo) che compromettono le comuni regole della corretta convivenza a seguito di una sempre più frequente aggregazione giovanile notturna, poiché gli avventori hanno la propensione a stazionare nei pressi o nelle vicinanze di tali attività, incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana in termini di quiete e vivibilità cittadina;

Constatato che tale situazione genera disturbo alla quiete pubblica a causa di grida, schiamazzi e alterchi nonché molestia alla vivibilità urbana per coloro che vivono o transitano nella vicinanza di detti locali;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito con l'adozione del presente atto al fine di prevenire o contrastare possibili e concrete situazioni di illegalità diffusa che possono arrecare pregiudizio alla qualità della vita e del decoro urbano riconducibili al consumo- abuso di bevande alcoliche;

Ritenuto che l'adozione di misure, relativamente ad Albano centro, di limitazione oraria della vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi genere e gradazione e il divieto di consumo delle stesse siano azioni specifiche di intervento ragionevolmente proporzionate alle perseguite finalità di interesse pubblico generale ed efficaci a prevenire e contrastare comportamenti che possono favorire fenomeni di tensione e di degrado dei quali è di certo concausa il consumo eccessivo di alcolici;

Evidenziato che le misure e azioni predette sono pienamente coerenti con il quadro normativo essendo giustificate dalla necessità di intervenire per prevenire e contrastare il verificarsi delle suddette situazioni di pregiudizio della vivibilità urbana e risultano proporzionate, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ed adeguate a garantire la tutela di interessi ritenuti, per definizione, prevalenti dall'ordinamento giuridico;

Preso atto che l'art.50 comma 5 del D.Lgs n.267/2000, come novellato dall'art.8 del DL n. 14/2017, convertito nella Legge n. 48/2017, prevede che: "... il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze contingibili e urgenti, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche...";

Preso atto, altresì, che l'art. 50 comma 7 bis dello stesso D. Lgs. nr. 267/2000 prevede che: "...il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici..."

Vista la necessità di provvedere al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con l'applicazione di sanzioni, ma anche con opportune e

specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nel territorio comunale la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle fasce serali e notturne;

Valutata positivamente l'efficacia di analoghe misure di prevenzione già adottate anche in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche particolarmente in termini di:

- prevenzione nella commissione di reati con l'utilizzo di bottiglie e contenitori di vetro e lattine;
- tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

Dato atto che la *ratio* della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, valorizzando adeguatamente l'interesse pubblico, è il perseguimento di un bilanciamento e comparazione tra le esigenze ed interessi contrapposti ed eterogenei delle parti gravitanti sulle aree oggetto del presente provvedimento, conciliandosi:

1. la tutela dell'iniziativa economica privata;
2. la tutela della tranquillità e riposo dei residenti (vivibilità urbana);
3. la tutela e protezione del decoro in ambito urbano;
4. la tutela della vivibilità urbana intesa anche come fruizione degli spazi cittadini.

Ritenuto di dover contemperare, in questa rilevata contrapposizione, il diritto alla salute e tranquillità dei numerosi residenti arginando le concrete situazioni di rischio connesse agli eccessi di assunzione di alcolici, nonché creare le condizioni per evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano la vivibilità dei centri urbani con uno scadimento del livello esistente di decoro;

Rilevato, pertanto, sussistere le condizioni di contingibilità strettamente connesse alla specificità dei tempi e luoghi caratterizzanti la verifica degli eventi e fenomeni che il provvedimento *de quo* intende contrastare;

Rilevato, altresì, sussistere le condizioni di urgenza strettamente connesse alla rilevante attualità delle esigenze di contenimento del disagio, del decoro e vivibilità urbana;

Ravvisato che, per le suesposte motivazioni, sussistono i presupposti per l'adozione di un provvedimento urgente e cautelare mediante ordinanza *extra ordinem* ai sensi del novellato comma 5 dell'art.50 del D.Lgs n.267/2000;

Viste:

la Legge nr. 48/2017

la Legge nr. 125/2001;

la Legge nr. 447/95;

la Legge nr. 689/1981;

Richiamati:

l'art.659 e 650 del C.P.;

l'art.50 comma 5 e 54 del DLgs n. 267/2000;

il D.Lgs. n.267/2000;

il D.Lgs. nr.114/1998;

il Regolamento comunale di Polizia Urbana;

Vista, altresì:

- la Sentenza della Corte Costituzionale nr. 220/2014 che ha evidenziato come non sia preclusa al Comune la possibilità di esercitare il proprio dovere di inibizione della attività, quando sussistano comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che, del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute;
- la Sentenza del Consiglio di Stato sez. V del 7 marzo 2019, nr. 1567, riguardante il contenuto e l'estensione del potere del Sindaco di disciplinare, con propria ordinanza, gli orari delle attività commerciali,
- la Sentenza della Corte Costituzionale nr. 152/2010 che ha evidenziato come non sia configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale.

Atteso che l'Amministrazione comunale promuove e sostiene il rilancio e la ripresa delle attività economiche a seguito dell'emergenza Covid-19, nonché, ogni forma di socializzazione e di aggregazione, il tutto mediante l'equo ed opportuno contemperamento degli interessi e delle esigenze contrapposte delle parti interessate;

Considerato in fatto e in diritto per quanto rappresentato in premessa e anche ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n.241/1990

ORDINA

fatta salva la possibilità di successiva reiterazione o modifica, **con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente e con vigenza sino al 15.09.2023:**

1 -Il divieto assoluto, su tutto il territorio di Albano Centro, di vendita per asporto (a portar via) di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore e di qualsiasi genere e gradazione, dalle ore 21,30 alle ore 07,00 del giorno successivo di ogni giorno della settimana, rivolto a tutti, compresi:

- **gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita al dettaglio nel settore alimentare;**
- **gli esercizi commerciali;**
- **gli esercenti attività artigianali alimentari;**
- **gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande;**
- **i circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande;**
- **i servizi di distribuzione automatica self-service.**

2 -Il divieto assoluto, su tutte le aree pubbliche, aperte al pubblico o soggette ad uso pubblico del territorio di Albano Centro, di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore e di qualunque genere e gradazione, dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo di ogni giorno della settimana.

Tale divieto non trova applicazione nel caso:

- **di consumo nelle aree date in concessione di occupazione di suolo pubblico a ristoranti, pizzerie ed altri esercizi pubblici di somministrazione;**
- **di consumo in occasione di eventi, manifestazioni sagre e fiere per il periodo e per i luoghi di svolgimento delle stesse.**

Al titolare delle attività di cui al punto 1 spetta un'efficace attività di sensibilizzazione della clientela/avventori tesa ad evitarne lo stazionamento nei pressi del locale, fonte possibile di comportamento molesto e di disturbo della quiete del vicinato. Ulteriormente, al medesimo spetta l'obbligo di attivarsi al fine di impedire o evitare eventuali schiamazzi provenienti dai propri

avventori oltre la soglia della normale tollerabilità, fattispecie per la quale è ravvisabile a carico di questi ultimi, il reato di cui all'art. 659 c.p.;

Si intende revocata ogni precedente ordinanza recante disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

AVVERTE

con salvezza di applicazione degli ulteriori provvedimenti previsti dalla vigente normativa anche in ambito penale, **che le violazioni ai divieti *ut supra* di cui ai punti 1 e 2 della presente ordinanza**, saranno punite, ai sensi e per gli effetti della legge n.689/1981, **con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma in misura fissa pari ad euro 300,00.**

In caso di reiterazione da parte degli esercizi commerciali o di somministrazione delle violazioni alle condotte di cui al punto 1 del dispositivo della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione al Questore ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività ai sensi dell'art.12 del DL n.14/2017 convertito in Legge n.48/2017. Agli effetti del presente atto, per reiterazione si intende la mera ripetizione delle condotte ritenute vietate ai sensi del punto 1 del dispositivo del presente provvedimento.

DISPONE

La presente ordinanza ha vigenza dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente fino al 15.09.2023 e che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa locale, ovvero, attraverso ogni altra forma a tal fine ritenuta utile.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Copia della stessa sia trasmessa:

-a tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio comunale alle quali è demandato, per quanto di competenza e nell'ambito della propria azione operativa, il controllo sul rispetto ed osservanza dei divieti prescritti con il presente atto e l'eventuale, ove ricorrente, conseguente applicazione della relativa sanzione;

-all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

-alla Prefettura di Roma-U.T.G., per la predisposizione, se del caso, delle misure ritenute necessarie per il concorso, ai fini della sua esecuzione, di tutte le forze di Polizia.

A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione del D. Lgs. nr. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. In alternativa, per soli motivi di legittimità, è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco
Massimiliano Borelli

Albano Laziale, 03-08-2023

IL SINDACO
MASSIMILIANO BORELLI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005